

## ADEMPIMENTI

---

### ***Errati versamenti: applicabili anche ai diritti camerale i principi sanciti dalla C.M. 27/E/2013***

di Luca Caramaschi

Con la recente [nota n.172574 del 22 ottobre 2013](#) il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni circa l'applicabilità, al versamento del diritto camerale annuale, delle precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la [circolare n. 27/E del 2 agosto 2013](#) in tema di **carenti versamenti**.

La nota evidenzia come a seguito dell'emanazione del **D.M. n. 54 del 27.1.2005** concernente "*Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27*", il Ministero dello Sviluppo Economico abbia fornito univoche indicazioni in merito all'applicazione del citato decreto con la **circolare n. 3587/C del 20.06.2005** e che, quindi, si rende necessario verificare se le **interpretazioni** contenute nella richiamata circolare sono oggi ancora compatibili con le posizioni assunte dall'Agenzia delle entrate in merito all'applicazione delle sanzioni ai tributi.

Lo stesso Ministero nella nota in commento, nella considerazione che la stessa Agenzia delle entrate con la citata C.M. n. 27/E/2013 ha **ritenuto necessario** chiarire in modo definitivo i criteri da considerare ai fini dell'applicazione delle sanzioni, ritiene che tali principi siano da ritenersi applicabili anche al versamento del **diritto annuale camerale** e quindi intende uniformare il proprio **orientamento** a quello dettato dall'Agenzia delle entrate.

E' quindi **a partire dai ruoli che saranno resi esecutivi successivamente all'emanazione della presente nota (22 ottobre 2013)**, indipendentemente dall'anno di competenza del diritto annuale, che le camere di commercio provvederanno ad uniformare i propri comportamenti a quelli individuati dall'Agenzia delle entrate nel citato documento di prassi. In attesa dei necessari **adeguamenti delle procedure informatiche**, è pertanto **necessario** che le Camere di Commercio applichino i suddetti criteri agli esiti scaturenti dai controlli automatizzati, con riferimento a tutte quelle **posizioni** in relazione alle quali è necessario applicare un **criterio diverso** da quello finora seguito.

Con riferimento ai **ruoli già resi esecutivi** alla data di emanazione della presente nota, le Camere di Commercio, nel caso di cartelle già **notificate** ma **non ancora definitive** (ovvero per le quali non sono ancora scaduti i termini per la presentazione del ricorso), e su **istanza** del

contribuente, provvederanno alla rideterminazione della sanzione tenendo conto dei nuovi principi concedendo lo **sgravio** al concessionario.

Nel caso, invece, di cartelle notificate e definitive, le Camere di Commercio **valuteranno**, su istanza del contribuente, l'opportunità, in **autotutela**, di rideterminare la sanzione.

Vale in ogni caso il principio - già **ribadito** dalla stessa Agenzia nella richiamata circolare - che per le sanzioni già irrogate con provvedimento definitivo non è ammessa la **ripetizione** di quanto già pagato.

Mentre **l'art. 4 comma 1 del D.M. n. 54/2005** stabilisce che la misura della **sanzione amministrativa** è compresa **tra il 10 e il 100 per cento** dell'ammontare del diritto dovuto, il successivo **art. 6** del citato D.M. disciplina la possibilità dell'impresa di avvalersi dell'istituto del **ravvedimento operoso** di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, definendo nel dettaglio le misure ridotte della sanzione applicabile alle stesse imprese in caso di ravvedimento.

Viene inoltre chiarito che per le **imprese e unità locali** che si iscrivono **in corso d'anno** al Registro delle Imprese, non si applica l'art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 e, quindi, tali soggetti saranno tenuti ad effettuare i versamenti del diritto annuale entro trenta giorni **decorrenti dall'iscrizione**; verranno considerati tardivi e quindi sanzionati con l'applicazione dell'aliquota del 10% sull'intero importo dovuto e versato tutti i versamenti effettuati nei successivi trenta giorni.

**Uniformandosi** dunque alle nuove e più confortanti posizioni espresse dall'Agenzia delle entrate, il Ministero dello Sviluppo Economico con la nota in commento **afferma** che:

- il versamento entro 30 giorni dalla scadenza dell'importo dovuto senza la **maggiorazione dello 0,40%** è assimilabile **all'omesso versamento parziale** e non già al ritardato pagamento, di conseguenza la sanzione deve essere rapportata alla **frazione** dell'importo non versato: pertanto, se è dovuto un diritto annuale maggiore rispetto a quello calcolato e versato nel "**termine lungo**", detto versamento non è da considerarsi **tardivo, ma semplicemente insufficiente**. La sanzione deve quindi essere calcolata sulla differenza tra quanto versato nel "termine lungo" e quanto dovuto (imposta più maggiorazione);
- deve ritenersi **perfezionato** il ravvedimento operoso di quanto originariamente e complessivamente dovuto anche solo parzialmente, cioè **limitatamente** all'importo versato entro la scadenza del termine del ravvedimento stesso: quindi, nel caso in cui l'impresa effettui entro il termine prescritto per il ravvedimento il versamento di un importo di diritto annuale **inferiore** rispetto al dovuto ma comunque con **sanzioni e interessi** commisurati al diritto stesso, il ravvedimento si intenderà perfezionato limitatamente a tale importo. Sulla differenza **non regolarizzata** saranno irrogate le sanzioni ad opera degli uffici camerali;
- nel caso in cui l'impresa, in sede di ravvedimento, effettui un versamento complessivo di diritto annuale, sanzioni, e interessi in **misura inferiore al dovuto** e le sanzioni e/o gli

interessi non siano commisurati al diritto annuale versato a titolo di ravvedimento, la Camera di Commercio dovrà ritenere perfezionato il pagamento con riferimento alla **quota parte** del diritto annuale – comprensivo o meno della **maggiorazione** a seconda della data del versamento originario - **proporzionata** al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo. Sulla differenza non sanata saranno irrogate le sanzioni ad opera degli uffici camerali.

In tutti i casi, **conclude la nota n.172574/2013**, sarà comunque necessario avere l'evidenza dell'**intenzione** dell'impresa di avvalersi dei benefici del ravvedimento operoso, attraverso la **verifica dell'imputazione** nel modello F24 di parte del versamento **all'assolvimento delle sanzioni**, indicando l'apposito codice tributo.